

REPUBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 ottobre 2001

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it.

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2001, n. 925.

Preso d'atto dell'adesione dell'UPLA e della Confindustria al «protocollo d'intesa sui lavori pubblici tra la Regione Lazio e le parti sociali» approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 16 gennaio 2001 Pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2001, n. 1082.

Legge regionale 1° luglio 1996, n. 25. Conferimento dell'incarico di direttore della «Struttura di consulenza e coordinamento delle attività di pianificazione comunale» al dott. arch. Bianco Antonino. Approvazione dello schema tipo di contratto Pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2001, n. 1159.

Direttive della Giunta regionale ai sensi dell'art. 2 della deliberazione del Consiglio regionale 27 ottobre 1993, n. 827 di approvazione dello statuto dell'A.R.P. e controlli ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 28/1999 e articoli 22 e 18 della legge regionale n. 29/1997 Pag. 18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2001, n. 1160.

Vigilanza e controllo sugli atti degli enti gestori delle aree naturali protette del sistema regionale dei parchi e delle riserve naturali. Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni Pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 1194.

Legge regionale 25 novembre 1994, n. 64, art. 4. Designazione del presidente e dei membri del collegio sindacale dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Civitavecchia Pag. 21

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 1195.

Legge regionale 25 novembre 1994, n. 64, art. 4. Designazione del presidente e dei membri del collegio sindacale dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Rieti Pag. 21

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 1196.

Legge regionale 25 novembre 1994, n. 64, art. 4. Designazione del presidente e dei membri del collegio sindacale dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Frosinone Pag. 22

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 LUG. 2001

=====

ADDI' **30 LUG. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - AUGELLO - DIONISI -

DELIBERAZIONE N° 1160

OGGETTO: VIGILANZA E CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE NATURALI PROTETTE DEL SISTEMA REGIONALE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI - L.R. 6 OTTOBRE 1997 n. 29 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI



OGGETTO: Vigilanza e controllo sugli atti degli Enti gestori delle Aree naturali protette del Sistema regionale dei Parchi e delle Riserve naturali. – L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per l'Ambiente;

VISTI gli articoli 53 e 54 dello Statuto regionale, secondo i quali, in particolare:

- la Regione regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, aziende e società regionali provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati;
- spetta alla Giunta regionale la vigilanza e il controllo sugli enti, aziende e società regionali;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 18 (vigilanza e controllo sull'attività);

RILEVATA la necessità di precisare quanto previsto dall'art.18 l.r.29/97 in materia di vigilanza e controllo;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.12 della l.r.29/97, la gestione delle aree naturali protette è affidata:

- a) ad enti di diritto pubblico, dotati di autonomia amministrativa, da istituirsi, ai sensi dell'art.53 dello Statuto regionale, con legge regionale come previsto dall'articolo 9 della l.r. 29/97, qualora si tratti aree naturali di interesse regionale;
- b) alle province che vi provvedono nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettere a),b) e c) della l.142/1990, qualora si tratti di aree di interesse provinciale;

RITENUTO, pertanto, che i controlli ai sensi dell'art.18 della L.R.29/97 debbano riferirsi soltanto agli organi di gestione delle aree d'interesse regionale;

RITENUTO che, nel prevedere la vigilanza ed il controllo, l'art. 18 della l.r. 29/97, richiamando espressamente l'art.54 dello Statuto regionale, si intende diretto soltanto alle gestioni degli enti di diritto pubblico ex L.R. 29/1997, mentre per quanto riguarda le aree di interesse provinciale occorre fare riferimento al D.Lgs 267/2000;

CONSIDERATO che, sulla base dell'art.18 della l.r.29/97, è possibile distinguere gli atti degli enti di gestione in tre categorie:

1. *atti di cui all'art.18, comma 3, lett. a):*
 - art. 17, comma 2 (approvazione statuto con Deliberazione Giunta Regionale);
 - art. 20, comma 2 (approvazione bilancio di previsione e del rendiconto generale – normativa modificata dall'art.26 L.R. 10/01 edall'art.9 dellaL.R.11/01);
 - art. 26, comma 5 (approvazione del piano dell'area con Deliberazione Consiglio Regionale su proposta della Giunta);
 - art. 27, comma 6 (approvazione del regolamento dell'area con Deliberazione Consiglio Regionale su proposta della Giunta);
 - art.30, comma 3 (approvazione del programma pluriennale di promozione economica e sociale con Deliberazione Consiglio Regionale su proposta della Giunta);



2. *atti di cui all'art.18, comma 3, lett.b) – atti menzionati al comma 2, ma non richiamati al comma 3 lettera a): tali atti diventano esecutivi a seguito della comunicazione della Regione, che ne consente l'ulteriore corso, ovvero per decorrenza del termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli atti senza che ne sia pronunciato l'annullamento per motivi di legittimità o siano formulate proposte di adeguamento nel merito:*
Deliberazioni del Consiglio direttivo relative alla dotazione organica;
Deliberazioni del Consiglio direttivo relative alla struttura organizzativa;
Atti di competenza del Consiglio direttivo adottati dal Presidente con procedura d'urgenza;
3. *atti adottati dall'ente di gestione che non rientrano nei casi di cui ai precedenti numero 1 e 2;*

PRESO ATTO che la l.r. 29/97 disciplina appositamente e compiutamente le procedure di approvazione in riferimento agli atti di cui al comma 3, lett.a) dell'art. 18;

ATTESO che gli atti, previsti al comma 3, lett.b) dell'art.18, debbano essere comunicati alla Regione che ne consente l'ulteriore corso entro trenta giorni dalla data di ricezione;

RILEVATA l'opportunità che l'Amministrazione regionale nell'ambito del potere di vigilanza, acquisisca copia degli atti di cui al n. 3, affinché la stessa possa avere un quadro aggiornato ed omogeneo delle attività svolte dagli Enti di gestione delle aree naturali protette;


RILEVATA, inoltre, l'opportunità, ai fini di monitorare la complessiva attività del "sistema parchi", che gli atti emanati dagli Enti di cui alla lett. b) dell'art: 12. L.R. 29/97 – fermo restando, per quanto concerne il controllo, l'applicabilità del D.Lgs 267/2000 – vengano inviati all'Amministrazione regionale;

VISTA la legge 127/97;

All'unanimità,

DELIBERA

- 1) ai fini dell'esercizio del controllo di cui al comma 3 lett. a) dell'art. 18 della l.r. 29/97, gli Enti di gestione devono trasmettere alla Regione Lazio, Dipartimento Ambiente e Protezione civile – Area conservazione Natura e Foreste – Servizio 1° - Via C. Colombo, 212 – 00147 Roma – gli atti relativi a :
- a) statuto dell'Ente;
 - b) bilancio di previsione e rendiconto generale;
 - c) regolamento dell'area;
 - d) piano dell'area;
 - e) programma pluriennale di promozione economica e sociale;
- che saranno approvati secondo le procedure previste, in modo esaustivo, dalla citata l.r. 29/97;




- 2) ai fini dell'esercizio del controllo di cui al comma 3, lett.b) dell'art.18 della l.r. 29/97, gli Enti di gestione devono trasmettere alla Regione Lazio, Dipartimento Ambiente e Protezione civile – Area Conservazione Natura e Foreste – Servizio 1 – Via Cristoforo Colombo, 212 – 00147 Roma, entro cinque giorni dall'adozione, i seguenti atti:
- a) deliberazioni del consiglio direttivo dell'ente relative alla dotazione organica;
 - b) deliberazioni del consiglio direttivo dell'ente relative alla struttura organizzativa;
 - c) atti di competenza del consiglio direttivo dell'ente adottati dal presidente con procedura d'urgenza;
- l'Ufficio Accettazione Dipartimento Risorse e Sistemi rilascerà apposita ricevuta;
 - nel caso di trasmissione attraverso servizio postale, il pervenuto sarà attestato dall'apposito timbro postale;
 - sul plico contenente gli atti soggetti a controllo e sulla nota di accompagnamento, alla voce oggetto, deve essere impressa la dicitura: "Trasmissione di atti da sottoporre al controllo ai sensi della l.r.29/97, art. 18;
 - il Servizio W1 – Ufficio Ausiliario Affari Generali e Gestione Risorse, Servizio 1 - del Dipartimento Ambiente, di Protocollo, avrà cura di protocollare immediatamente i plichi con la dicitura "Trasmissione di atti da sottoporre al controllo ai sensi della l.r. 29/97, art.18" e di trasmetterli nella stessa data all'Area Conservazione Natura e Foreste del Dipartimento Ambiente dove è tenuto un registro per la tempestiva annotazione del numero e giorno di protocollo di arrivo dal quale decorrerà il termine di scadenza;
- 3) ai fini di consentire alla Regione di avere un quadro aggiornato ed omogeneo delle attività poste in essere da tutti gli Enti di gestione di cui all'art. 12 della L.R. 29/97, questi devono trasmettere, con cadenza ^{quindicinale} l'elenco di tutti gli atti ^{degli organi di gestione} *con* allegata copia, alla Regione Lazio- Dipartimento Ambiente e protezione civile – Area conservazione della natura – Servizio 1° - Via C. Colombo, 212 – 00147 Roma.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge 127/97 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



- 1 AGO. 2001